



## **Art. 2 - Scopi**

1. Con il presente contratto lo *Sponsee* si impegna a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio *AMGAS S.r.l.* dello *Sponsor*, nelle attività di cui alle premesse.

## **Art. 3 - Comunicazioni**

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell'art.2, comma 1, L.n.192 del 1998 e dell'art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

## **Art. 4 - Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti**

1. Lo *Sponsee* concede all'*AMGAS S.R.L.* la qualifica di SPONSOR nell'ambito della propria attività;
2. Lo *Sponsor* si impegna a fornire il marchio o l'immagine aziendale concordati con lo *Sponsee*.
3. Lo *Sponsee* si impegna a non modificare, sopprimere o alterare i marchi dello *Sponsor* e, ad apporre il marchio dello *Sponsor* su tutti gli inviti e sui biglietti, laddove previsti.  
La manifestazione PRIMAVERA MEDITERRANEA si terrà in Bari in Via Argiro, ma verrà predisposta un'area dedicata ad *AMGAS S.r.l.* (di fronte al Teatro Petruzzelli) in Largo Candida e Ave Stella.

Il progetto prevede:

- Posizionamento di prato vero di circa 100 mq.;
- Fornitura e posa in opera di telo in tnt per protezione pavimentazione sottostante;
- Trasporto – montaggio – smontaggio di n. 4 vasconi/raggi di Vs. proprietà depositati a Giovinazzo;
- Pitturazione dei vasconi di colore bianco;
- Fornitura di n. 4 prese usb (da sostituire a quelle esistenti in quanto deteriorate durante il precedente allestimento);
- *Allestimento dei vasconi con piante a noleggio di arbusti e/o cespugli, tipo Metrosideros o Laurus, alternati a piante da fiore;*
- *Manutenzione dell'area e irrigazione;*
- *Nella parte centrale pianta, sempre a nolo, alta 150/180 cm (non è possibile utilizzare piante più alte in quanto la Sovrintendenza non lo consente);*
- *Brandizzazione del vascone contenente pianta centrale;*
- *Collegamenti elettrici dal contatore Enel alle prese usb;*
- *Pratica di occupazione di suolo pubblico;*
- *Oneri pubblicitari;*
- *Richiesta contatore Enel;*
- *Conferenza stampa di presentazione.*

## **Art. 5 - Durata del Contratto**

1. Il contratto decorre dalla data dell' 11/05/2018 al 21/05/2018 compreso;
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

#### **Art. 6 - Facoltà dello Sponsor**

1. È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo *Sponsee*.

#### **Art. 7 – Corrispettivi**

1. Come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo *Sponsee* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo *Sponsor* corrisponderà allo *Sponsee* la somma di € 7.000,00 (settemila) oltre IVA (se dovuta), Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario a seguito relazione dell'evento;
2. Lo *Sponsee* rilascerà debita fattura, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

#### **Art. 8 – Pubbliche dichiarazioni**

1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

#### **Art. 9 - Esonero da Responsabilità**

1. Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee allo *Sponsor*.
2. Lo *Sponsor* non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dallo *Sponsee* non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo *Sponsor*.

#### **Art. 10. Garanzie di corretto adempimento**

1. Lo *Sponsor* avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare le forniture ed il buon uso dei marchi durante le manifestazioni.

#### **Art. 11 – Clausola Compromissoria**

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Bari.

#### **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto**

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo *Sponsor* venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo *Sponsor* sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### **Art. 13 – Effetti della cessazione del rapporto**

1. Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, né utilizzare i marchi e segni distintivi dell'altra parte.

**Art. 14 – Registrazione**

1. Le spese di registrazione del presente contratto in caso di uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

**Art. 15 - Validità delle clausole**

1. Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
2. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

**Art.16 – Trattamento dei Dati Personali**

1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003.
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

Luogo, BARI

Li 10/5/2018

Lo Sponsee

Lo Sponsor

**AMIGAS** s.r.l.  
Il Presidente

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 9 (Esonero da responsabilità), art.11 (Clausola compromissoria).